

**DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ATTIVITA'  
ECONOMICHE  
Servizio Riscossione Entrate  
Prot. corr. 59/1/25/I (2508) Allegati: /+ 1****OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2025.****Compongono il Consiglio Comunale i signori:**

	PRES.		PRES.
ALTIN Paolo	si	MARTINI Mirko	si
BABUDER Michele	-	MATTEONI Nicole	-
BARBO Giovanni	si	MEDAU Marcelo	si
BERNOBICH Stefano	si	NICOLINI Kevin	si
BIROLLA Cristina Maria	si	PANTECA Francesco di Paola	si
BRANDI Angela	si	PASINO Alberto	-
CANCIANI Monica	si	POLACCO Alberto	si
CASON Roberto	si	PORRO Salvatore	si
CINQUEPALMI Gabriele	si	PUCCI Rosanna	-
CODARIN Massimo	si	REPINI Valentina	-
ČOK Štefan	si	RESCIGNO Vincenzo	si
de GAVARDO Caterina	si	RICHETTI Alessandra	si
DECLICH Manuela	si	ROSSI Ugo	-
DELL'AGATA Giampiero	si	RUSSO Francesco	si
DIPIAZZA Roberto	-	SALVATI Luca	si
FAMULARI Laura	-	SCLIP Giorgio	si
GHERBASSI Ivo	si	TOGNOLLI Massimo	si
GIORGI Lorenzo	-	TREMUL Corrado	si
KAKOVIC Giorgia	si	UKMAR Stefano	si
LATERZA Riccardo	si	VATTA Stefano	si
LODI Elisa	si		

E' assente il Sindaco Roberto DIPIAZZASono presenti 32 consiglieri / sono assenti 8 consiglieri**Assessori**

AVIAN Stefano	si	LODI Elisa	si
BABUDER Michele	-	ROSSI Giorgio	si
BERTOLI Everest	si	SAVINO Sandra	-
DE BLASIO Maurizio	si	TOGNOLLI Massimo	si
de GAVARDO Caterina	si	TONEL Serena	-

riferito al n. ord.: 54/2025

Presiede il Presidente cav. uff. Francesco di Paola PANTECA  
Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA**ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003** e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 5.7.2025 al 19.7.2025  
ed è esecutivo dal 30.6.2025

**OGGETTO:** Approvazione tariffe TARI 2025.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi Everest Bertoli

**Premesso che:**

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e succ. mod.;
- con la legge 160/2019, articolo 1, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 aprile 2020 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;
- il D. Lgs 116/2020 "Attuazione delle direttive UE 2018/851 che modifica la direttiva 2000/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" ha innovato la disciplina dei rifiuti contenuta nel D. Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) ed i relativi presupposti per l'applicazione della tassa rifiuti;
- conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 giugno 2021 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;
- con deliberazione n. 15/2022 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- con deliberazione consiliare n. 14 dd. 17/04/2023 è stato approvato il regolamento TARI adeguato al TQRIF;

**Considerato che:**

- il gettito della Tari è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini della TARI;

**Visto** l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

**Vista:**

- la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio



integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo allegato A denominato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il periodo regolatorio 2022/2025;
- la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF rubricata “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il periodo regolatorio 2022/2025;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif con cui è stata data attuazione alla previsione della legge n. 60 del 17 maggio 2022 che ha introdotto, nella definizione di rifiuti urbani, i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, introducendo a partire dal 01 gennaio 2024, la componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza, nonché la componente perequativa UR2, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza;
- il DPCM del 21 gennaio 2025 “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate” con il quale entra in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del DL 14/2019, che viene finanziato con l'introduzione di una componente perequativa a carico delle utenze domestiche/non domestiche: il bonus si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità che dovranno essere stabilite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM;
- la deliberazione ARERA 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21 Gennaio 2025 n. 24 che fissa l'importo della nuova componente perequativa a 6,00 euro/utenza e rimanda a successivo provvedimento le modalità di definizione del bonus sociale;

**Dato atto** che la citata deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, integralmente confermata per i seguenti aspetti dalla successiva 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

**Visto**, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, rubricato “Procedura di approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente



2

competente, corredato da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente che per la Regione Friuli Venezia Giulia è l'AUSIR (Autorità Unica Servizio Idrico e Rifiuti);
- l'Ente territorialmente competente (AUSIR), che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali e trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
  - l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

**Preso atto** che la deliberazione n. 363/2021 prevede altresì che, fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso dall'AUSIR, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Rilevato** che con la deliberazione n. 363/2021 sopraccitata è stato approvato il nuovo metodo MTR2 relativo all'individuazione dei costi ammissibili per la determinazione del PEF pluriennale 2022-2025 successivamente aggiornato con deliberazione n. 389/2023;

**Valutato**, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2025 secondo il nuovo metodo MTR2 di cui alla delibera 363/2021 e 389/2023 e successivi aggiornamenti, che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario (PEF) d'ambito tariffario del servizio integrato dei Rifiuti Urbani di Trieste per gli anni 2024-2025 come validato da AUSIR, nelle more dell'approvazione di ARERA;

**Dato atto** che, ai sensi del metodo MTR2 sopraccitato, con deliberazione n. 29 dd. 28/04/2022 dell'AUSIR è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) d'ambito tariffario del servizio integrato dei Rifiuti Urbani per le annualità 2022-2025, successivamente approvato da ARERA con deliberazione n. 52/2023/R/rif dd. 14/02/2023 e, con deliberazione n. 16/2024 dd. 25/06/2024 dell'AUSIR è stato validato l'aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025, acquisito agli atti di questa Amministrazione;

**Valutato** di approvare le tariffe TARI 2025 sulla base della succitata deliberazione n. 16/2024;

**Rilevato** che, ai sensi della determina ARERA 2/DRF/2021, art. 1.4, l'importo complessivo dei costi di cui al PEF sopraccitato, pari ad Euro 42.572.374,00 IVA inclusa, va rettificato delle componenti di entrata pari ad euro 2.996.770,08 (contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, entrate derivanti dal recupero dell'evasione, sanzioni ambientali, altri contributi), per un totale di euro 39.575.603,92, come da prospetto in atti, ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:

- COSTI FISSI euro 18.317.529,00 – 2.996.770,08 = 15.320.758,92



- COSTI VARIABILI euro 24.254.845,00

**Considerato che:**

- alla luce del comma 658 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e ai sensi dell'articolo 17 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, la tariffa unitaria delle utenze domestiche della Tassa Rifiuti è ridotta, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, di un quinto dell'incremento percentuale della raccolta differenziata registrata nell'ultimo biennio rispetto all'anno di riferimento;
- ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- ai sensi del comma 80 dell'articolo 10 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (legge di stabilità 2017), a seguito del trasferimento delle funzioni in materia ambientale dalle Province alla Regione, a decorrere dall'anno 2017 tale tributo viene versato direttamente dal contribuente contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020 (nel modello F24 utilizzo dell'apposito codice tributo o, nel caso del sistema PagoPA, versamento con utilizzo esclusivo dei modelli prestampati trasmessi da Esatto spa).

**Dato atto** che, sulla base del Piano Economico e Finanziario validato dall'AUSIR e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Che** detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri razionali;

**Che**, conseguentemente, tali costi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche in base alla percentuale di ripartizione del gettito dell'anno 2023:

- utenze domestiche: 56,57%
- utenze non domestiche: 43,43%

**Che** l'articolo 17 del vigente regolamento della TARI prevede che la tariffa unitaria della Tassa Rifiuti per le utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta di un quinto dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata registrata nell'ultimo biennio rispetto all'anno di riferimento;

**Che** il soggetto gestore del servizio di igiene urbana AcegasApsAmga S.p.A. ha certificato le seguenti percentuali in merito ai risultati della raccolta differenziata degli anni 2023 e 2024:

Tabella 1 - Percentuali raccolta differenziata anni 2023 e 2024

Anno	Percentuale
2023	45,73%
2024	45,98%



**Che** conseguentemente, l'incremento della percentuale di raccolta differenziata nel biennio è pari allo 0,25% e la riduzione calcolata in misura pari ad un quinto di detto incremento è pari a 0,05%;

**Che**, pertanto, al fine del calcolo delle tariffe della Tari dell'anno 2025, la suddivisione dei costi complessivi, pari ad Euro 39.575.603,92, è la seguente:

- utenze domestiche:  $56,57\% - 0,05\% = 56,52\%$  pari ad Euro 22.368.131,34
- utenze non domestiche:  $43,43\% + 0,05\% = 43,48\%$  pari ad Euro 17.207.472,58

**Che** i dati sopra evidenziati necessari per la quantificazione delle tariffe sono stati inseriti nel simulatore del data base di gestione e che conseguentemente la quadripartizione dei costi è così determinata:

Tabella 2 - Quadripartizione dei costi

Tipologia	Costo
Quota fissa utenze domestiche	Euro 8.659.292,94
Quota variabile utenze domestiche	Euro 13.708.838,39
Quota fissa utenze non domestiche	Euro 6.661.465,98
Quota variabile utenze non domestiche	Euro 10.546.006,61
Totale	Euro 39.575.603,92

**Dato atto** che il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 prevede, per il calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei seguenti coefficienti:

Tabella 3 - Coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe

Tipologia tariffa	Coefficiente utilizzato
Parte fissa della tariffa per utenze domestiche	Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
Parte variabile della tariffa per utenze domestiche	Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
Parte fissa della tariffa per utenze non domestiche	Kc - coefficiente potenziale di produzione
Parte variabile della tariffa per utenze non domestiche	Kd - coefficiente di produzione Kg/mq anno

**Preso atto** che:

- il coefficiente Ka è previsto in misura fissa, mentre per il coefficiente Kb sono previsti valori minimi, medi e massimi e per i coefficienti Kc e Kd sono previsti dei range di applicazione;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nella misura minima prevista nelle tabelle 2, 3A e 4A del citato decreto;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per il calcolo delle tariffe 2025 sono quelli riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 4 - Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99
1	0,80
2	0,94
3	1,05

4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30


Tabella 5 - Kb - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

<b>Numero componenti del nucleo familiare</b>	<b>Coefficienti minimi previsti dal D.P.R. 158/99</b>
1	0,60
2	1,40
3	1,80
4	2,20
5	2,90
6 o più	3,40

Tabella 6 - Kc, Kd - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

<b>Kc - Coefficienti min. per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche</b>	<b>Kd - Coefficienti min. per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche</b>
0,40	3,28
0,30	2,50
0,51	4,20
0,76	6,25
0,38	3,10
0,34	2,82
1,20	9,85
0,95	7,76
1,00	8,20
1,07	8,81
1,07	8,78
0,55	4,50
0,99	8,15
1,11	9,08
0,60	4,92
1,09	8,90
1,09	8,95
0,82	6,76
1,09	8,95
0,38	3,13
0,55	4,50
5,57	45,67
4,85	39,78
3,96	32,44
2,02	16,55
1,54	12,60
7,17	58,76
1,56	12,82
3,50	28,70
1,04	8,56

**Viste** le tariffe della TARI riportate nelle sotto indicate tabelle distinte tra utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano economico e finanziario come sopra comunicato, e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio



per l'anno 2025 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Tabella 7 - Tariffe TARI 2025 utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,80	62,78
2 componenti	0,94	146,48
3 componenti	1,05	188,34
4 componenti	1,14	230,19
5 componenti	1,23	303,43
6 o più componenti	1,30	355,74

Tabella 8 - Tariffe TARI 2025 utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi	1,02	1,61
2 - Cinematografi e teatri	0,76	1,23
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,30	2,06
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, ippodromo	1,93	3,07
5 - Stabilimenti balneari	0,97	1,52
6 - Esposizioni, autosaloni	0,87	1,38
7 - Alberghi con ristorante	3,05	4,83
8 - Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze, affittacamere	2,42	3,81
9 - Case di cura e riposo, collegi, caserme, casa circondariale, collettività, case dello studente, altre convivenze	2,54	4,02
10 - Ospedali	2,72	4,32
11 - Uffici e agenzie	2,72	4,31
12 - Banche istituti di credito e studi professionali	1,40	2,21
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,52	4,00
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,82	4,46
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,53	2,41
16 - Banchi di mercato beni durevoli	2,77	4,37
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,77	4,39
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,09	3,32
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,77	4,39
20 - Attività industriali con capannoni di produzione (per la parte degli edifici quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali)	0,97	1,54
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,40	2,21
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,17	22,41
23 - Mense, birrerie, amburgherie	12,34	19,52
24 - Bar, caffè, pasticceria	10,08	15,92
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	5,14	8,12
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,92	6,18

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18,24	28,84
28 - Ipermercati di generi alimentari	3,97	6,29
29 - Banchi di mercato generi alimentari	8,91	14,08
30 - Discoteche, night club, sale da gioco	2,65	4,20

**Valutata** l'esigenza di stabilire per tutti i contribuenti (utenze domestiche e utenze non domestiche) il pagamento della Tassa Rifiuti di competenza dell'anno 2025 in due rate, scadenti al 30 settembre ed al 2 dicembre c.a., ed una eventuale rata a saldo da pagare entro la data di pagamento della prima rata di acconto dell'anno 2026 (in caso di variazioni intervenute nel 2025), oppure in un'unica soluzione con scadenza 30 settembre 2025;

**Valutato** di utilizzare, per una più semplice ed efficace gestione contabile delle riscossioni della TARI, esclusivamente il sistema PagoPA multibeneficiario, già in uso, procedendo alla chiusura del conto corrente postale collegato alla modalità di versamento denominata "bollettino postale pa";

**Visto:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007), secondo cui «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 151, co. 1, secondo cui gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 che precisa che, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diverso termine fissato con provvedimento dall'Assessore delle Autonomie Locali;
- il nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 31 dicembre 2021 n. 228, convertito in Legge 15 drl 25/02/2022, che stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno". La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

**Preso atto** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;



**Verificato** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Atteso** che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**Rilevato** che la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI sarà trasmessa ad AUSIR, ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA 443/2019;

**Visti:**

- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale che disciplina la TARI;
- le delibere ARERA n. 443/2019, 493/2020, 363/2021, 389/2023, la determina 02/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisito**, ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale dd. *11.4.2025*

**Ravvisata** l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. I, comma 19, della L.R. 21/2003, vista la necessità di approvare le tariffe della TARI del 2025 entro il termine del 30/04/2025, ai sensi dell'art. 7, comma 7 quater del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, come convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 2024, n. 67;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

## **Il Consiglio comunale delibera**

- I. di determinare, per l'anno 2025, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e delle delibere ARERA 443/2019, 363/2021, 389/2023 e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base della deliberazione n. 16/2024 dd. 25/06/2024 dell'AUSIR "Aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i. – Bacino di gestione ACEGASAPSAMGA S.p.A.", acquisita agli atti, le seguenti tariffe della Tari:



Tabella 9 - Tariffe TARI 2025 utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,80	62,78
2 componenti	0,94	146,48
3 componenti	1,05	188,34
4 componenti	1,14	230,19
5 componenti	1,23	303,43
6 o più componenti	1,30	355,74

Tabella 10 - Tariffe TARI 2025 utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi	1,02	1,61
2 - Cinematografi e teatri	0,76	1,23
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,30	2,06
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, ippodromo	1,93	3,07
5 - Stabilimenti balneari	0,97	1,52
6 - Esposizioni, autosaloni	0,87	1,38
7 - Alberghi con ristorante	3,05	4,83
8 - Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze, affittacamere	2,42	3,81
9 - Case di cura e riposo, collegi, caserme, casa circondariale, collettività, case dello studente, altre convivenze	2,54	4,02
10 - Ospedali	2,72	4,32
11 - Uffici e agenzie	2,72	4,31
12 - Banche istituti di credito e studi professionali	1,40	2,21
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,52	4,00
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,82	4,46
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	1,53	2,41
16 - Banchi di mercato beni durevoli	2,77	4,37
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,77	4,39
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,09	3,32
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,77	4,39
20 - Attività industriali con capannoni di produzione (per la parte degli edifici quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali)	0,97	1,54
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,40	2,21
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,17	22,41
23 - Mense, birrerie, amburgherie	12,34	19,52
24 - Bar, caffè, pasticceria	10,08	15,92
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	5,14	8,12
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,92	6,18
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18,24	28,84

28 - Ipermercati di generi alimentari	3,97	6,29
29 - Banchi di mercato generi alimentari	8,91	14,08
30 - Discoteche, night club, sale da gioco	2,65	4,20

2. di dare atto che si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla Tari e che, dall'anno 2017, in base all'articolo 10 comma 80 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (legge di stabilità 2017), e che lo stesso viene versato direttamente dal contribuente contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020 (nel modello F24 utilizzo dell'apposito codice tributo o, nel caso del sistema PagoPA, versamento con utilizzo esclusivo dei modelli prestampati trasmessi da Esatto spa);
3. di stabilire che, per l'anno 2025, il pagamento della TARI avverrà in due rate, scadenti al 30 settembre ed al 2 dicembre c.a., ed una eventuale rata a saldo da pagare entro la data di pagamento della prima rata di acconto dell'anno 2026, oppure in un'unica soluzione con scadenza 30 settembre;
4. di dare atto che nell'avviso di pagamento TARI 2025 vengono applicate le componenti perequative URI e UR2 di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari rispettivamente, a 0,10 e 1,50 euro/utenza;
5. di dare atto che nell'avviso di pagamento TARI 2025 viene applicato il bonus sociale rifiuti previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del DL 14/2019 secondo le indicazioni del DPCM del 21 gennaio 2025 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate" con le modalità che dovranno essere stabilite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM;
6. di dare atto che, per il finanziamento del bonus sociale di cui al punto 5, viene applicata nell'avviso di pagamento TARI 2025 una componente perequativa, a carico di tutte le utenze domestiche e non domestiche, stabilita dalla deliberazione ARERA 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21 Gennaio 2025 n. 24" che ne fissa l'importo a 6,00 euro/utenza e rimanda a successivo provvedimento le modalità di definizione del bonus sociale;
7. di dare atto che, per una più semplice ed efficace gestione contabile delle riscossioni della TARI, verrà utilizzato esclusivamente il sistema PagoPA multibeneficiario, già in uso, procedendo alla chiusura del conto corrente postale collegato alla modalità di versamento denominata "bollettino postale pa";
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
9. di trasmettere la presente deliberazione all'AUSIR ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA 443/2019 e dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021;
10. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003, vista la necessità di approvare le tariffe della TARI 2025 entro il 30 aprile 2025.





comune di trieste  
consiglio comunale

**DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
ATTIVITA' ECONOMICHE  
Servizio Riscossione Entrate  
Prot. 9/1/25/1 (2508)**

**OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2025**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi:

NB: Barrare esclusivamente quando ne ricorrano i presupposti

- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina:
  - spesa
  - entrata
  - riduzione di entrata
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:
  - stimati in Euro \_\_\_\_\_
  - di cui non è possibile la quantificazione

Data 08/04/2025

IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE

Dott. Gianluca Venier



comune di trieste  
consiglio comunale

**DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**  
**ATTIVITA' ECONOMICHE**  
**Servizio Riscossione Entrate**  
Prot. 9/1/25/1 (2508)

**OGGETTO:** *Approvazione tariffe TARI 2025*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi:

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri,

Data: 08/04/2025

*F.to* IL DIRIGENTE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE

Dott. Fabio Cipriani

**Il Presidente Francesco di Paola Panteca** pone in trattazione la proposta deliberativa iscritta all'ordine del giorno al n. 15/25 avente ad oggetto: *"Approvazione tariffe TARI 2025."*, licenziata dalla II Commissione consiliare in data 15.04.2025 con discussione.

La presente deliberazione è parte del verbale di seduta n. 98A del 30 giugno 2025 al numero d'ordine 54. La seduta di Consiglio si è svolta in presenza presso la sede legale del Comune di Trieste in piazza Unità d'Italia 4. Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento amministrativo ed è contenuta nel **file audio 250630.mp3**

Si dà atto che:

- è stata presentata, oltre i termini stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo - e ritenuta poi ammissibile dalla stessa - anche 1 proposta d'emendamento fuori termine, numerata 1FT, sulla quale sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000 (documenti originali conservati agli atti);
- è stata **FATTA PROPRIA** la seguente proposta d'emendamento: nn. 1FT (allegata al presente verbale sub "A" unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000).

**Il Presidente**, dopo il dibattito e terminate le dichiarazioni di voto, pone in votazione palese, mediante sistema di votazione elettronica, la proposta di deliberazione in oggetto così come emendata ed il cui testo definitivo risulta essere il seguente:

<< Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi Everest Bertoli

**Premesso che:**

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti

- (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e succ. mod.;
- con la legge 160/2019, articolo 1, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 aprile 2020 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;
- il D. Lgs 116/2020 "Attuazione delle direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 200/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" ha innovato la disciplina dei rifiuti contenuta nel D. Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) ed i relativi presupposti per l'applicazione della tassa rifiuti;
- conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 giugno 2021 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;
- con deliberazione n. 15/2022 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- con deliberazione consiliare n. 14 dd. 17/04/2023 è stato approvato il regolamento TARI adeguato al TQRIF;

**Considerato che:**

- il gettito della Tari è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini della TARI;

**Visto** l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

**Vista:**

- la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR" e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il periodo regolatorio 2022/2025;

- la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF rubricata "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il periodo regolatorio 2022/2025;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif con cui è stata data attuazione alla previsione della legge n. 60 del 17 maggio 2022 che ha introdotto, nella definizione di rifiuti urbani, i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, introducendo a partire dal 01 gennaio 2024, la componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza, nonché la componente perequativa UR2, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza;
- il DPCM del 21 gennaio 2025 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate" con il quale entra in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del DL 14/2019, che viene finanziato con l'introduzione di una componente perequativa a carico delle utenze domestiche/non domestiche: il bonus si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità che dovranno essere stabilite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM;
- la deliberazione ARERA 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21 Gennaio 2025 n. 24 che fissa l'importo della nuova componente perequativa a 6,00 euro/utenza e rimanda a successivo provvedimento le modalità di definizione del bonus sociale;

**Dato atto** che la citata deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, integralmente confermata per i seguenti aspetti dalla successiva 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

**Visto**, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente che per la Regione Friuli Venezia Giulia è l'AUSIR (Autorità Unica Servizio Idrico e Rifiuti);
- l'Ente territorialmente competente (AUSIR), che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali e trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
  - l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

**Preso atto** che la deliberazione n. 363/2021 prevede altresì che, fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso dall'AUSIR, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Rilevato** che con la deliberazione n. 363/2021 sopraccitata è stato approvato il nuovo metodo MTR2 relativo all'individuazione dei costi ammissibili per la determinazione del PEF pluriennale 2022-2025 successivamente aggiornato con deliberazione n. 389/2023;

**Valutato**, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2025 secondo il nuovo metodo MTR2 di cui alla delibera 363/2021 e 389/2023 e successivi aggiornamenti, che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario (PEF) d'ambito tariffario del servizio integrato dei Rifiuti Urbani di Trieste per gli anni 2024-2025 come validato da AUSIR, nelle more dell'approvazione di ARERA;

**Dato atto** che, ai sensi del metodo MTR2 sopraccitato, con deliberazione n. 29 dd. 28/04/2022 dell'AUSIR è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) d'ambito tariffario del servizio integrato dei Rifiuti Urbani per le annualità 2022-2025, successivamente approvato da ARERA con deliberazione n. 52/2023/R/rif dd. 14/02/2023 e, con deliberazione n. 16/2024 dd. 25/06/2024 dell'AUSIR è stato validato l'aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025, acquisito agli atti di questa Amministrazione;

**Valutato** di approvare le tariffe TARI 2025 sulla base della succitata deliberazione n. 16/2024;

**Rilevato** che, ai sensi della determina ARERA 2/DRF/2021, art. 1.4, l'importo complessivo dei costi di cui al PEF sopraccitato, pari ad Euro 42.572.374,00 IVA inclusa, va rettificato delle componenti di entrata pari ad euro 2.996.770,08 (contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, entrate derivanti dal recupero dell'evasione, sanzioni ambientali, altri contributi), per un totale di euro 39.575.603,92, come da prospetto in atti, ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:

- COSTI FISSI euro  $18.317.529,00 - 2.996.770,08 = 15.320.758,92$
- COSTI VARIABILI euro 24.254.845,00

**Considerato** che:

- alla luce del comma 658 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e ai sensi dell'articolo 17 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, la tariffa unitaria delle utenze domestiche della Tassa Rifiuti è ridotta, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, di un quinto dell'incremento percentuale della raccolta differenziata registrata nell'ultimo biennio rispetto all'anno di riferimento;
- ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- ai sensi del comma 80 dell'articolo 10 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (legge di stabilità 2017), a seguito del trasferimento delle funzioni in materia ambientale dalle Province alla Regione, a decorrere dall'anno 2017 tale tributo viene versato direttamente dal contribuente contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020 (nel modello F24 utilizzo dell'apposito codice tributo o, nel caso del sistema PagoPA, versamento con utilizzo esclusivo dei modelli prestampati trasmessi da Esatto spa).

**Dato atto** che, sulla base del Piano Economico e Finanziario validato dall'AUSIR e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Che** detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri razionali;

**Che**, conseguentemente, tali costi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche in base alla percentuale di ripartizione del gettito dell'anno 2023:

- utenze domestiche: 56,57%
- utenze non domestiche: 43,43%

**Che** l'articolo 17 del vigente regolamento della TARI prevede che la tariffa unitaria della Tassa Rifiuti per le utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta di un quinto dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata registrata nell'ultimo biennio rispetto all'anno di riferimento;

**Che** il soggetto gestore del servizio di igiene urbana AcegasApsAmga S.p.A. ha certificato le seguenti percentuali in merito ai risultati della raccolta differenziata degli anni 2023 e 2024:

*Tabella 1 - Percentuali raccolta differenziata anni 2023 e 2024*

Anno	Percentuale
2023	45,73%
2024	45,98%

**Che** conseguentemente, l'incremento della percentuale di raccolta differenziata nel biennio è pari allo 0,25% e la riduzione calcolata in misura pari ad un quinto di detto incremento è pari a 0,05%;

**Che**, pertanto, al fine del calcolo delle tariffe della Tari dell'anno 2025, la suddivisione dei costi complessivi, pari ad Euro 39.575.603,92, è la seguente:

- utenze domestiche:  $56,57\% - 0,05\% = 56,52\%$  pari ad Euro 22.368.131,34
- utenze non domestiche:  $43,43\% + 0,05\% = 43,48\%$  pari ad Euro 17.207.472,58

**Che** i dati sopra evidenziati necessari per la quantificazione delle tariffe sono stati inseriti nel simulatore del data base di gestione e che conseguentemente la quadripartizione dei costi è così determinata:

Tabella 2 - Quadripartizione dei costi

Tipologia	Costo
Quota fissa utenze domestiche	Euro 8.659.292,94
Quota variabile utenze domestiche	Euro 13.708.838,39
Quota fissa utenze non domestiche	Euro 6.661.465,98
Quota variabile utenze non domestiche	Euro 10.546.006,61
Totale	Euro 39.575.603,92

**Dato atto** che il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 prevede, per il calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei seguenti coefficienti:

Tabella 3 - Coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe

Tipologia tariffa	Coefficiente utilizzato
Parte fissa della tariffa per utenze domestiche	Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
Parte variabile della tariffa per utenze domestiche	Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
Parte fissa della tariffa per utenze non domestiche	Kc - coefficiente potenziale di produzione
Parte variabile della tariffa per utenze non domestiche	Kd - coefficiente di produzione Kg/mq anno

**Preso atto** che:

- il coefficiente Ka è previsto in misura fissa, mentre per il coefficiente Kb sono previsti valori minimi, medi e massimi e per i coefficienti Kc e Kd sono previsti dei range di applicazione;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nella misura minima prevista nelle tabelle 2, 3A e 4A del citato decreto;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per il calcolo delle tariffe 2025 sono quelli riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 4 - Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23

6 o più	1,30
---------	------

Tabella 5 - Kb - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficienti minimi previsti dal D.P.R. 158/99
1	0,60
2	1,40
3	1,80
4	2,20
5	2,90
6 o più	3,40

Tabella 6 - Kc, Kd - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Kc - Coefficienti min. per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche	Kd - Coefficienti min. per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
0,40	3,28
0,30	2,50
0,51	4,20
0,76	6,25
0,38	3,10
0,34	2,82
1,20	9,85
0,95	7,76
1,00	8,20
1,07	8,81
1,07	8,78
0,55	4,50
0,99	8,15
1,11	9,08
0,60	4,92
1,09	8,90
1,09	8,95
0,82	6,76
1,09	8,95
0,38	3,13
0,55	4,50
5,57	45,67
4,85	39,78
3,96	32,44
2,02	16,55
1,54	12,60
7,17	58,76
1,56	12,82
3,50	28,70
1,04	8,56

**Viste** le tariffe della TARI riportate nelle sotto indicate tabelle distinte tra utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano economico e finanziario come sopra comunicato, e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27

Tabella 7 - Tariffe TARI 2025 utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,80	62,78
2 componenti	0,94	146,48
3 componenti	1,05	188,34
4 componenti	1,14	230,19
5 componenti	1,23	303,43
6 o più componenti	1,30	355,74

Tabella 8 - Tariffe TARI 2025 utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi	1,02	1,61
2 - Cinematografi e teatri	0,76	1,23
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,30	2,06
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, ippodromo	1,93	3,07
5 - Stabilimenti balneari	0,97	1,52
6 - Esposizioni, autosaloni	0,87	1,38
7 - Alberghi con ristorante	3,05	4,83
8 - Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze, affittacamere	2,42	3,81
9 - Case di cura e riposo, collegi, caserme, casa circondariale, collettività, case dello studente, altre convivenze	2,54	4,02
10 - Ospedali	2,72	4,32
11 - Uffici e agenzie	2,72	4,31
12 - Banche istituti di credito e studi professionali	1,40	2,21
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,52	4,00
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,82	4,46
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,53	2,41
16 - Banche di mercato beni durevoli	2,77	4,37
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,77	4,39
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,09	3,32
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,77	4,39
20 - Attività industriali con capannoni di produzione (per la parte degli edifici quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali)	0,97	1,54
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,40	2,21
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,17	22,41
23 - Mense, birrerie, amburgherie	12,34	19,52
24 - Bar, caffè, pasticceria	10,08	15,92
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	5,14	8,12
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,92	6,18

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18,24	28,84
28 - Ipermercati di generi alimentari	3,97	6,29
29 - Banchi di mercato generi alimentari	8,91	14,08
30 - Discoteche, night club, sale da gioco	2,65	4,20

**Valutata** l'esigenza di stabilire per tutti i contribuenti (utenze domestiche e utenze non domestiche) il pagamento della Tassa Rifiuti di competenza dell'anno 2025 in due rate, scadenti al 30 settembre ed al 2 dicembre c.a., ed una eventuale rata a saldo da pagare entro la data di pagamento della prima rata di acconto dell'anno 2026 (in caso di variazioni intervenute nel 2025), oppure in un'unica soluzione con scadenza 30 settembre 2025;

**Valutato** di utilizzare, per una più semplice ed efficace gestione contabile delle riscossioni della TARI, esclusivamente il sistema PagoPA multibeneficiario, già in uso, procedendo alla chiusura del conto corrente postale collegato alla modalità di versamento denominata "bollettino postale pa";

**Visto:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007), secondo cui «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 151, co. 1, secondo cui gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 che precisa che, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diverso termine fissato con provvedimento dall'Assessore delle Autonomie Locali;
- il nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 31 dicembre 2021 n. 228, convertito in Legge 15 del 25/02/2022, che stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno". La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

**Preso atto** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**Verificato** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Atteso** che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**Rilevato** che la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI sarà trasmessa ad AUSIR, ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA 443/2019;

**Visti:**

- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale che disciplina la TARI;
- le delibere ARERA n. 443/2019, 493/2020, 363/2021, 389/2023, la determina 02/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

**Acquisito**, ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale dd.

**Ravvisata** l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. I, comma 19, della L.R. 21/2003, vista la necessità di approvare le tariffe della TARI del 2025 entro il termine del 30/04/2025, ai sensi dell'art. 7, comma 7 quater del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, come convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 2024, n. 67;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

## **Il Consiglio comunale delibera**

1. di determinare, per l'anno 2025, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e delle delibere ARERA 443/2019, 363/2021, 389/2023 e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base della deliberazione n. 16/2024 dd. 25/06/2024 dell'AUSIR "Aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i. – Bacino di gestione ACEGASAPSAMGA S.p.A.", acquisita agli atti, le seguenti tariffe della Tari:

Tabella 9 - Tariffe TARI 2025 utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,80	62,78
2 componenti	0,94	146,48
3 componenti	1,05	188,34
4 componenti	1,14	230,19
5 componenti	1,23	303,43
6 o più componenti	1,30	355,74

Tabella 10 - Tariffe TARI 2025 utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi	1,02	1,61
2 - Cinematografi e teatri	0,76	1,23
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,30	2,06
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, ippodromo	1,93	3,07
5 - Stabilimenti balneari	0,97	1,52
6 - Esposizioni, autosaloni	0,87	1,38
7 - Alberghi con ristorante	3,05	4,83
8 - Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze, affittacamere	2,42	3,81
9 - Case di cura e riposo, collegi, caserme, casa circondariale, collettività, case dello studente, altre convivenze	2,54	4,02
10 - Ospedali	2,72	4,32
11 - Uffici e agenzie	2,72	4,31
12 - Banche istituti di credito e studi professionali	1,40	2,21
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,52	4,00
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,82	4,46
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	1,53	2,41
16 - Banchi di mercato beni durevoli	2,77	4,37
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,77	4,39
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,09	3,32
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,77	4,39
20 - Attività industriali con capannoni di produzione (per la parte degli edifici quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali)	0,97	1,54
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,40	2,21
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,17	22,41
23 - Mense, birrerie, amburgherie	12,34	19,52
24 - Bar, caffè, pasticceria	10,08	15,92
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	5,14	8,12
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,92	6,18
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18,24	28,84
28 - Ipermercati di generi alimentari	3,97	6,29
29 - Banchi di mercato generi alimentari	8,91	14,08
30 - Discoteche, night club, sale da gioco	2,65	4,20

2. di dare atto che si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla Tari e che, dall'anno 2017, in base all'articolo 10 comma 80 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (legge di stabilità 2017), e che lo stesso viene versato direttamente dal contribuente contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020 (nel modello F24 utilizzo dell'apposito codice tributo o, nel caso del sistema PagoPA, versamento con utilizzo esclusivo dei modelli prestampati trasmessi da Esatto spa);
3. di stabilire che, per l'anno 2025, il pagamento della TARI avverrà in due rate, scadenti al 30 settembre ed al 2 dicembre c.a., ed una eventuale rata a saldo da pagare entro la data di pagamento della prima rata di acconto dell'anno 2026, oppure in un'unica soluzione con scadenza 30 settembre;
4. di dare atto che nell'avviso di pagamento TARI 2025 vengono applicate le componenti perequative UR1 e UR2 di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari rispettivamente, a 0,10 e 1,50 euro/utenza;
5. di dare atto che, dall'annualità TARI 2025, verrà applicato il bonus sociale rifiuti previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del DL 14/2019 secondo le indicazioni del DPCM del 21 gennaio 2025 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate", con le modalità che verranno disciplinate da ARERA con proprio atto e non appena sarà tecnicamente possibile acquisire i dati relativi alle utenze domestiche aventi diritto al bonus stesso;
6. di dare atto che, per il finanziamento del bonus sociale di cui al punto 5, viene applicata nell'avviso di pagamento TARI 2025 una componente perequativa, a carico di tutte le utenze domestiche e non domestiche, stabilita dalla deliberazione ARERA 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21 Gennaio 2025 n. 24" che ne fissa l'importo a 6,00 euro/utenza e rimanda a successivo provvedimento le modalità di definizione del bonus sociale;
7. di dare atto che, per una più semplice ed efficace gestione contabile delle riscossioni della TARI, verrà utilizzato esclusivamente il sistema PagoPA multibeneficiario, già in uso, procedendo alla chiusura del conto corrente postale collegato alla modalità di versamento denominata "bollettino postale pa";
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
9. di trasmettere la presente deliberazione all'AUSIR ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA 443/2019 e dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021;
10. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003, vista la necessità di approvare le tariffe della TARI 2025 entro il 30 aprile 2025. >>

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: favorevoli **23**, contrari **13**, astenuti **0**, voto non espresso **0**, assenti **5**. [**vedasi tabulato n.1**]

Pone poi in votazione palese, mediante sistema di votazione elettronica, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: favorevoli **34**, contrari **0**, astenuti **0**, voto non espresso **0**, assenti **7**. [**vedasi tabulato n. 2**]

Sulla base delle predette votazioni, la delibera viene **APPROVATA**,  
dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
ed assume il **numero 23**.

Verbale letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

cav. uff. Francesco di Paola Panteca

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Giampaolo Giunta

**8.5) VOTAZIONE PROP. DELIB. n. 15/25 avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI 2025."**

Data: 30.06.2025 18:36

Maggioranza: 19

Presenti: **36**

Votanti: **36** | Favorevoli: **23** | Contrari: **13** | Astenuti: **0** | Non Espresso: **0**

<b>FAVOREVOLI : 23</b>
BERNOBICH STEFANO - BIROLLA CRISTINA MARIA - BRANDI ANGELA - CANCIANI MONICA - CASON ROBERTO - CINQUEPALMI GABRIELE - CODARIN MASSIMO - DE GAVARDO CATERINA - DECLICH MANUELA - DELL'AGATA GIAMPIERO - GHERBASSI IVO - GIORGI LORENZO - LODI ELISA - MARTINI MIRKO - MATTEONI NICOLE - MEDAU MARCELO - PANTECA FRANCESCO DI PAOLA - POLACCO ALBERTO - PORRO SALVATORE - RESCIGNO VINCENZO - TOGNOLLI MASSIMO - TREMUL CORRADO - VATTA STEFANO
<b>CONTRARI : 13</b>
ALTIN PAOLO - BARBO GIOVANNI - ČOK ŠTEFAN - FAMULARI LAURA - KAKOVIC GIORGIA - LATERZA RICCARDO - NICOLINI KEVIN - PASINO ALBERTO - RICHETTI ALESSANDRA - RUSSO FRANCESCO - SALVATI LUCA - SCLIP GIORGIO - UKMAR STEFANO
<b>ASTENUTI : 0</b>
<b>NON ESPRESSO : 0</b>
<b>ASSENTI : 5</b>
BABUDER MICHELE - DIPIAZZA ROBERTO - PUCCI ROSANNA - REPINI VALENTINA - ROSSI UGO
<b>PRESENTI : 36</b>
ALTIN PAOLO - BARBO GIOVANNI - BERNOBICH STEFANO - BIROLLA CRISTINA MARIA - BRANDI ANGELA - CANCIANI MONICA - CASON ROBERTO - CINQUEPALMI GABRIELE - CODARIN MASSIMO - ČOK ŠTEFAN - DE GAVARDO CATERINA - DECLICH MANUELA - DELL'AGATA GIAMPIERO - FAMULARI LAURA - GHERBASSI IVO - GIORGI LORENZO - KAKOVIC GIORGIA - LATERZA RICCARDO - LODI ELISA - MARTINI MIRKO - MATTEONI NICOLE - MEDAU MARCELO - NICOLINI KEVIN - PANTECA FRANCESCO DI PAOLA - PASINO ALBERTO - POLACCO ALBERTO - PORRO SALVATORE - RESCIGNO VINCENZO - RICHETTI ALESSANDRA - RUSSO FRANCESCO - SALVATI LUCA - SCLIP GIORGIO - TOGNOLLI MASSIMO - TREMUL CORRADO - UKMAR STEFANO - VATTA STEFANO





**8.6) VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA' - DELIBERA: "Approvazione tariffe TARI 2025."**

Data: 30.06.2025 18:37

Maggioranza: 21

Presenti: **34**

Votanti: **34** | Favorevoli: **34** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Non Espresso: **0**

<b>FAVOREVOLI : 34</b>
ALTIN PAOLO - BARBO GIOVANNI - BERNOBICH STEFANO - BIROLLA CRISTINA MARIA - BRANDI ANGELA - CANCIANI MONICA - CASON ROBERTO - CINQUEPALMI GABRIELE - CODARIN MASSIMO - ČOK ŠTEFAN - DE GAVARDO CATERINA - DECLICH MANUELA - DELL'AGATA GIAMPIERO - FAMULARI LAURA - GHERBASSI IVO - GIORGI LORENZO - KAKOVIC GIORGIA - LATERZA RICCARDO - LODI ELISA - MARTINI MIRKO - MATTEONI NICOLE - MEDAU MARCELO - NICOLINI KEVIN - PANTECA FRANCESCO DI PAOLA - PASINO ALBERTO - POLACCO ALBERTO - PORRO SALVATORE - RESCIGNO VINCENZO - RICHETTI ALESSANDRA - SCLIP GIORGIO - TOGNOLLI MASSIMO - TREMUL CORRADO - UKMAR STEFANO - VATTA STEFANO
<b>CONTRARI : 0</b>
<b>ASTENUTI : 0</b>
<b>NON ESPRESSO : 0</b>
<b>ASSENTI : 7</b>
BABUDER MICHELE - DIPIAZZA ROBERTO - PUCCI ROSANNA - REPINI VALENTINA - ROSSI UGO - RUSSO FRANCESCO - SALVATI LUCA
<b>PRESENTI : 34</b>
ALTIN PAOLO - BARBO GIOVANNI - BERNOBICH STEFANO - BIROLLA CRISTINA MARIA - BRANDI ANGELA - CANCIANI MONICA - CASON ROBERTO - CINQUEPALMI GABRIELE - CODARIN MASSIMO - ČOK ŠTEFAN - DE GAVARDO CATERINA - DECLICH MANUELA - DELL'AGATA GIAMPIERO - FAMULARI LAURA - GHERBASSI IVO - GIORGI LORENZO - KAKOVIC GIORGIA - LATERZA RICCARDO - LODI ELISA - MARTINI MIRKO - MATTEONI NICOLE - MEDAU MARCELO - NICOLINI KEVIN - PANTECA FRANCESCO DI PAOLA - PASINO ALBERTO - POLACCO ALBERTO - PORRO SALVATORE - RESCIGNO VINCENZO - RICHETTI ALESSANDRA - SCLIP GIORGIO - TOGNOLLI MASSIMO - TREMUL CORRADO - UKMAR STEFANO - VATTA STEFANO

